

TI_GERICHTE 15.2003.130 vom 21. August 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-08-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.130

FR: TI_GERICHTE 15.2003.130 du 21 août 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.130 del 21 agosto 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Con atto 21 agosto 2003 _____ ha formulato ricorso ex art. 19 LEF al Tribunale federale contro la sentenza 7 agosto 2003 di questa Camera.

E. 1.1

Di conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza 7 agosto 2003 di questa Camera (inc.15.2003.44) viene così riformato: “ 2. Di conseguenza è ordinato il pignoramento dell’eccedenza mensile di _____ di fr. 2’465.-- dal 21 febbraio 2003”. 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: - _____ Comunicazione a: Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, unitamente all’incarto completo dell’UEF di Locarno e di questa Camera Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza Il presidente
Il segretario

E. 2

Il rimedio straordinario della revisione deve rimanere l’eccezione nel sistema procedurale del ricorso ex art. 17 LEF, ritenuto che il principio di celerità impone l’ossequio di un rigido formalismo, per evitare attitudini defatigatorie da parte di chi intende solo perdere tempo (cfr. Flavio Cometta , Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.1 e 2 all’art. 27).

E. 3

Fatti rilevanti affermati e provati solo dopo il giudizio dell’Autorità di vigilanza possono determinare la nullità dell’esecuzione o del provvedimento (art. 26 lett.b LPR). La giustificazione di questo rimedio risiede nel fatto che il diritto esecutivo non ha la stessa nozione di autorità di cosa giudicata del diritto civile: la nullità di provvedimenti esecutivi, determinata da violazione di principi procedurali essenziali che interessano una cerchia indeterminata di soggetti di diritto e non solo quelli direttamente coinvolti, impone l’intervento anche d’ufficio dell’Autorità cantonale di vigilanza nonostante il decorso infruttuoso dei termini d’impugnativa, purché sussista un interesse procedurale pratico. A maggior ragione si deve ammettere l’intervento su domanda di revisione della parte interessata (Cometta, op. cit., n. 2.1 ad art. 26).

E. 4

Nel caso di specie dalla domanda di revisione è emerso un fatto nuovo o comunque rilevante per il giudizio ex art. 26 lett. b LPR, nel senso che l’escusso ha dimostrato che i

premi della cassa malattia della moglie e della figlia di fr. 391.60 mensili vengono regolarmente pagati. Ove siffatta circostanza fosse stata nota al momento del pregresso giudizio, l'esito del ricorso sarebbe stato diverso. Le peculiarità del caso di specie determinano pertanto la riforma del giudizio 7 agosto 2003, nel senso che l'eccedenza mensile pignorabile viene stabilita in fr. 2'465.-- sulla base della seguente calcolazione:

Introiti: Debitore	fr. 7'672.--	70% Coniuge	fr. 3'263.--
30% Totale mensile base	fr. 1'550.--	100% Minimo di esistenza:	importo di
figli minorenni	fr. 500.--	alimenti all'ex moglie	fr. 2'100.--
locazione	fr. 1'976.--	Cassa malati	fr. 391.60
trasferte moglie	fr. 400.--	trasferte figlia	fr. 80.--
Pasti fuori domicilio	fr. 440.--	Totale deduzioni	fr. 7'437.60
100% Ecc. mens. pignorabile	fr. 2'465.--	Non possono invece essere computati nel minimo vitale gli asseriti costi per la cassa malattia e per cure mediche di _____,	

ritenuto che dalla documentazione agli atti e da quella presentata con l'istanza di revisione, non emerge che egli abbia pagato premi per la cassa malattia o abbia fatto fronte personalmente a costi di cura medica. All'escusso va tuttavia fatto presente che qualora dovesse cominciare a pagare premi di cassa malattia ed essere in grado di documentarne l'effettivo pagamento, potrebbe in ogni tempo chiedere all'Ufficio di esecuzione una revisione del pignoramento di salario nel senso di un aumento del minimo di esistenza pari all'importo effettivamente versato (cfr. art. 93 cpv. 3 LEF).

E. 5

Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda di revisione 21 agosto 2003 di _____. Trattandosi di rimedio straordinario di diritto cantonale sulla cui ammissibilità non vi può essere disputa (Flávio Cometta , Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 66 all'art. 17 e n. 48 all'art. 20a), l'art. 20a cpv. 2 n. 4 seconda proposizione LEF non torna applicabile, la disciplina cantonale essendo esaustiva. Non si prelevano spese (art. 16 cpv. 1 LPR) e non si assegnano indennità (art. 17 LPR). Un esemplare di questa sentenza, con l'incarto completo, sarà trasmesso senza indugio alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale. Per questi motivi, Richiamati gli art. 17, 19 LEF; 16, 26 lett. a LPR, 57 cpv. 1 e 81 OG pronuncia: 1. La domanda di revisione 21 agosto 2003 _____ è parzialmente accolta.